

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnnnet.it

ASSICURAZIONI: COSA S'INTENDE PER "DANNO"?

La sua funzione principale consiste nella reintegrazione della situazione conseguente all'inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito.

Il danno risarcibile è quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e deve, inoltre, essere attuale, cioè certo ed effettivo al momento della richiesta di risarcimento.

La legge distingue due diverse forme di risarcimento del danno:

- in forma specifica, cioè la riproduzione della situazione esistente prima della commissione del fatto illecito produttivo del danno;
- per equivalente, consistente nel pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno.

La reintegrazione in forma specifica è prevista dalla legge solo in caso di responsabilità civile, cioè da fatto illecito, anche se giurisprudenza e dottrina ne estendono l'applicazione all'inadempimento contrattuale.

Il danno risarcibile si distingue in:

- danno patrimoniale;
- danno non patrimoniale;
- danno biologico.

Il danno patrimoniale si distingue, a sua volta, in danno emergente e lucro cessante: il primo consiste in una diminuzione del patrimonio, mentre con l'espressione lucro cessante ci si riferisce al mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.

Il danno non patrimoniale viene invece inteso come dolore fisico o psichico derivante, ad esempio, da un'offesa all'integrità fisica o all'onore e può essere risarcito esclusivamente nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.) e sempre

che il fatto non costituisca reato, determinando così una responsabilità ed un procedimento penale.

Il danno biologico è definito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità come una lesione all'integrità psicofisica dell'individuo, incidente sulla propria personalità. Il danno biologico si distingue dagli altri due, perché è sempre presente in ogni lesione, essendo ciò che concretizza la lesione stessa. Ad esempio, è considerato danno biologico, il danno estetico e il danno esistenziale.

L'obbligo del risarcimento del danno viene definito come "debito di valore", quindi nel calcolo dell'entità del danno si deve tener conto anche della svalutazione della moneta.

Qualora il danno non possa essere esattamente quantificato, il giudice ricorre ai cosiddetti criteri equitativi.

Infine, gli articoli. 2044-2045 Codice Civile, legittima difesa e stato di necessità, definite cause di giustificazione, qualora comprovate escludono la risarcibilità del danno.